

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

r.g.e. 2307/2015

II Ge.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,

osserva:

Parte opponente ha proposto opposizione all'esecuzione già iniziata deducendo di aver estinto il debito portato dal precetto, precisando di aver saldato detto importo in data 16.10.2015 ed insistendo quindi per la sospensione della esecuzione immobiliare iniziata.

Parte opposta si è costituita precisando che: 1) alla data della notifica del pignoramento (16.9.2015) l'opponente era ancora debitrice di alcune somme; 2) il saldo delle somme precettate è intervenuto in data 19.10.2015; 3) non è stata depositata istanza di vendita, con conseguente inefficacia del pignoramento.

Parte opposta ha quindi chiesto di dichiararsi la inammissibilità della opposizione in quanto depositata in data 18.11.2015, quanto il pignoramento era già divenuto inefficace oltre alla condanna alle spese, anche ex art. 96 comma 3 cpc. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Tutto ciò premesso, si osserva che, non essendo stata depositata nel termine di 45 giorni la istanza di vendita ex art. 497 cpc novellato, applicabile alla presente fattispecie *ratione temporis*, è in effetti sopravvenuta la inefficacia del pignoramento: deve quindi essere dichiarata estinta ex artt. 497 e 630 cpc la procedura esecutiva immobiliare e, conseguentemente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione atteso che non vi è più alcuna procedura esecutiva da sospendere.

Deve comunque procedersi ad assegnare i termini per la instaurazione del giudizio di merio.

Occorre quindi delibare solo, previa valutazione della c.d. soccombenza virtuale, in ordine alle spese della fase cautelare: ad avviso del Tribunale, esse vanno integralmente compensate tra le parti.



to un primo profilo, infatti, alla data della notifica del pignoramento, per juanto dalla stessa parte opponente rappresentato, il credito di cui al precetto non era ancora integralmente estinto e quindi parte creditrice aveva diritto di instaurare la procedura esecutiva nonché di procedere alla iscrizione a ruolo della stessa al fine di non incorrere in alcuna decadenza. Sul punto è quindi virtualmente soccombente parte opponente.

Sotto altro profilo, del tutto ammissibile risulta il deposito della opposizione volta a fare dichiarare che, sia pure in data successiva alla notifica del pignoramento, il credito di cui al precetto era stato estinto, e ciò in quanto, innanzitutto, parte debitrice al 18 novembre 2015 non poteva avere piena certezza del fatto che non vi fosse una istanza di vendita depositata in via telematica e non ancora risultante dal pet perché non "lavorata" dalla Cancelleria nonché in quanto la procedura esecutiva avrebbe potuto comunque essere coltivata per la rifusione delle spese del pignoramento che (per quanto sopra rilevato) era stato legittimamente notificato non essendo stato l'intero importo precettato saldato. Sul punto è quindi virtualmente soccombente parte opposta.

p..q.m.

- 1) dichiara estinta la procedura immobiliare in epigrafe indicata ed autorizza la restituzione al creditore del titolo e del precetto;
- 2) dichiara pertanto non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione della procedura esccutiva in quanto estinta in data odierna;
- 3) assegna alla parte interessata termine perentòrio fino al 30 marzo 2016 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notifica dell'atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis ridotti della metà), giudizio da iscrivere a ruolo. Dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo, siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato innanzi al G.E. nonché copia del presente provvedimento.

Si comunichi.

Milano, 12/01/2016

II G.E.

dott.ssa Francesca Romana Bisegna

